

**A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI**

**Informativa n. 1  
10/01/2018**

**Oggetto:** Novità in materia di commercializzazione di borse/sacchetti di plastica

Al fine di adeguare la normativa nazionale con quella comunitaria in materia di utilizzo di borse/sacchetti di plastica il Legislatore ha previsto:

- il divieto di commercializzare le borse di plastica in materiale leggero;
- la progressiva riduzione della commercializzazione delle borse di plastica in materiale ultraleggero.

Tali novità, interessano in generale **tutti gli esercizi** che utilizzano le borse/sacchetti in esame, non solo i supermercati.

Inoltre a **decorrere dall'1.1.2018** è stato introdotto l'obbligo per i commercianti di **addebitare** le borse/sacchetti utilizzati dai clienti.

Di seguito si espongono le novità in esame.

## Borse di plastica in materiale leggero

E' previsto il **divieto** della commercializzazione delle **borse di plastica in materiale leggero** per il trasporto, nonché delle altre borse di plastica che non rispettano determinati parametri.

Nella tabella sottostante vengono riportate le tipologie di borse di plastica che sono **ancora ammesse** alla commercializzazione.

Borse di plastica per il trasporto riutilizzabili				
	Esercizi che commercializzano generi alimentari		Esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti <u>diversi</u> dai generi alimentari	
	con maniglia esterna	con maniglia interna	con maniglia esterna	con maniglia interna
spessore singola parete	> 200 micron	> 100 micron	> 100 micron	> 60 micron
percentuale di plastica riciclata	almeno il 30%	almeno il 30%	almeno il 10%	almeno il 10%

## Borse di plastica in materiale ultraleggero

È prevista, al fine di conseguire una diminuzione delle borse di plastica, una **progressiva riduzione** della commercializzazione delle **borse di plastica in materiale ultraleggero diverse** da quelle aventi le seguenti caratteristiche:

- ✓ biodegradabilità e compostabilità secondo “la norma armonizzata UNI EN 13432:2002”;
- ✓ contenuto di materia prima rinnovabile non inferiore al 40% (dall’1.1.2018).

### Obbligo addebito prezzo di cessione di borse/sacchetti e trattamento IVA

A seguito delle novità sopra esaminate, a **decorrere dall’1.1.2018**, i commercianti non potranno più distribuire gratuitamente le borse/sacchetti utilizzate dai clienti:

- quali contenitori di alimenti sfusi/ai fini igienici (es: frutta, ortaggi, prodotti gastronomici, macelleria, ecc.);
- per il trasporto della merce acquistata.

Il commerciante dovrà quindi addebitare al cliente il prezzo di cessione delle borse/sacchetti la cui quantificazione è a sua discrezione (es: € 0,01/€ 0,02/€0,03).

Inoltre è stabilito che il prezzo di vendita di borse e sacchetti deve risultare dallo scontrino o fattura di acquisto delle merci/prodotti. In particolare, merita segnalare la necessità per i commercianti di provvedere ad **adeguare il registratore di cassa** in quanto l’ammontare del corrispettivo della cessione della borsa/sacchetto deve essere **evidenziato** sullo scontrino **in modo distinto** rispetto al resto della merce.

La cessione delle borse/sacchetti in esame costituisce un’operazione **imponibile ai fini IVA**.

A tal fine assume rilevanza il regime IVA applicato dal commerciante come di seguito indicato:

- a) soggetti che applicano la “ventilazione”: l’ammontare del corrispettivo addebitato al cliente per la borsa/sacchetto va ricompreso nei “corrispettivi da ventilare” del periodo di riferimento;
- b) soggetti che utilizzano lo scorporo: l’IVA connessa ai corrispettivi addebitati al cliente per la borsa/sacchetto è determinata tramite lo scorporo applicando l’aliquota del 22%.

Sono **escluse** dagli obblighi in esame le borse in carta, tessuti di fibre naturali, poliammide o in materiali diversi da polimeri.

### Regime sanzionatorio

Le violazioni delle novità sopra esposte sono punite con la **sanzione da € 2.500 a € 25.000**, incrementata di 4 volte del massimo nel caso in cui “*la violazione del divieto riguarda ingenti quantitativi di borse di plastica, oppure un valore di queste ultime superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore*”, ovvero in presenza di diciture o altri mezzi elusivi.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

*Studio Tognetti Ass. Professionale*

LA PRESENTE INFORMATIVA HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA’ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA’ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE